

La formazione di una compagnia di navigazione

Contratto fra Gian Battista Ramusio, Antonio Priuli e Gonzalo Fernandez de

Oviedo

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 35-36.

Quello che si compose e si capitulò fra li magnifici signori Zan Battista Ramusio secretano della 111.ma Signoria di Venezia e Antonio di Priuli procurator di Santo Marco da una parte, e da l'altra il capitano Consalvo Fernando di Oviedo e di Valdés, castellano della fortezza nella città di San Domenego nell'isola Spagnuola, cronista della Cesarea Maestà, è il seguente:

Primamente le parti sopraditte fanno compagnia per anni sei compidi, che comenzano a correr dal primo di zener 1538 e compiranno nella fin dell'anno 1543, a perdita e guadagno che Dio in quella li darà, senza alcun scropulo o specie di censura. E perché il detto capitano ha scritto alli detti signori che siano contenti ch'el metti in questa compagnia la persona ch'el vorrà, e il cavedal e quattrocento ducati di buon oro e giusto peso, e che cadaun vagli in Spagna trecento e settantacinque maravedis, che in tutti quattrocento monteranno cento e cinquanta millia maravedis, *videlicet* 150.000, e perché il detto capitano non ha determinato della persona alla quale ha da dar la quarta parte di questa compagnia, se ha da cargar la mittà in nome e risigo del detto capitano; e il signor Antonio di Priuli, per fargli grazia e buona opera a tutte le parti, mette tutti quattrocento ducati e li presta per prima cargason senza alcun interesse o cambio, con condition che dello primo che si caverà della detta cargason avanti tutte le cose el sia primamente pagato e integrado di tutti li detti quattrocento ducati, e che tutto quel di più che si guadagnerà resti per cavedal della detta compagnia per contrattar con quello dalle Indie in Spagna per mano del sopradetto capitano e alle altre parti delle Indie, e li detti signori cargino in Italia, in Venezia e altre parti per mandarle al detto capitano in nome della detta compagnia tutto quello che vedranno e li parerà e sia per augmento della compagnia in tutto il detto tempo e

conforme alli memoriali del detto Alcayde; e in capo del detto tempo si parta quello che Iddio avrà dato e aumentado, e che il detto capitano sia creduto per il suo libro e iuramento sottoscritto del suo nome nelli conti che si faranno e in quello che si comprerà o venderà della detta compagnia. E così li detti signori, per egualar a rispetto delli detti cento ducati che cadaun mette in questa compagnia, e il capitano per li altri duecento ducati per sé, e per quel che vorà che entri nella compagnia; e che se alli detti signori parerà che non siano quattrocento ducati quelli di questo principio se non trecento come prima si praticò, che così sia come li signori comandarano, posto che il detto capitano riceverà grazia che siano quattrocento per li rispetti ch'el ha scritto per le sue lettere.

Item de venire la robba a Cadese, e in quel luogo si hanno da registrar in nome del detto capitano e di lui solo ha da esser posto il nome, ché in verità si ha da far quattro parti eguali, *videlicet* per li detti signori le due e per il detto Alcayde e quello che lui vorrà per altre due; e per la compagnia ha da star in Cadese persona che parerà alli detti signori secretano e procurator di S. Marco, acciò che la recevi le cargason che le hanno da mandar al detto Alcayde a S. Dominico e quello che lui manderà alli detti signori e compagnia e acciò che el venda li cuori e zuccari, e faccia di quello che se li manderà quello che sarà ordinato per la detta compagnia, e sia obediante a loro.

Item che li noli a San Dominico li pagherà el detto Alcayde, e li signori hanno da pagar quelli che si hanno da pagar in Spagna e in Venezia a costo della compagnia, e un e l'altro delli detti teneranno libro particolar mazor e zornal dove sia scritto tutto quello che toccherà a questa compagnia, e quel che in cadauna altra cosa fatta di quella se ha da poner, in li quali sia la rason chiara, certa e scritta alla giornata e continuamente, tanto dell'introito come dell'esito, come è rason che vi sia fra tali persone. [...]

Item che in volontà di cadauno di questi signori e di cadaun di loro sia di assigurar quello che cadauno manderà per maggior prezzo che a Dio e alla sua conscienza parerà, o in tutto o in parte come li parerà di far. [...]

Item, perché la moneda che corre nelle Indie è cattiva, e per farla bona per tutta la compagnia si rimette al detto Alcayde, e si rimette accioché il mandi quel che l'averà di denari della compagnia in quel che gli parerà, o lo carghi per Spagna come meglio li parerà, e vadi a risigo, corso e danno di tutte le parti.

Item, che in fin del tempo di questi sei anni cadauna parte mandi la rason del detto conto tutta dal principio in Sibillia, sottoscritta e giurata per suo discarigo e finimento di conti, e che per tal scritte e libri si verifichi li conti per le persone che le parti nomineranno per far questo, che si facci la partizion egual conforme a quel che cadauno deve avere e in un banco si mettino a volontà delle parti, accioché li sia pagato il tutto, così di quello che una parte avanzerà ad altra come dell'altra ad altra: e questo vaglia per sentenza, fin e quietazion a cadauna parte e per tutti, dando le dette persone... rasonati sottoscritti del suo nome avanti un nodaro publico.

Item che in mano delli detti signori e del detto capitano sia di accrescer il cavedal e prorogar il termino di questa compagnia quando tutti insieme veniranno e non uno senza li altri se non tutti tre conformi, e non di altra maniera. E perché io detto Alcayde conciedo da ora in avanti alla detta compagnia e mando il simile alli detti signori, hanno loro da mandare sottoscritta e iurata un'altra tal scrittura come questa, per la qual iuro a Dio e a Santa Maria e al segnai della croce che corporalmente toccai con la mia mano dritta, che guardarò e compirò tutto il sopraditto in quello che tocca a me e appartiene della capitulazion. E se è necessario obliho la mia persona,

beni mobili, stabili, presenti e futuri, e dago poter alle giustizie di cadaun foro e iurisdizione che sia, alla determinazion della quale me sottometto, accioché così me lo facino guardar e compir, e pena di pagar tutto quello che sarò debitor del sopradetto e più domillia ducati alla parte obediante, sopra il che renunzio tutti e cadaun foro, decreti e ordinazioni privilegii che in contrario siano [...]. E io per mi do la mia fede e parola alla lege di buon zentiluomo che per me sarà guardato e acomplido tutto il sopradetto, e così l'affermo avanti li testimoni. In la città di San Domenego dell'Isola Spagnuola, alli 20 di dicembre 1537, essendo sottoscritti per testimonii Hernaldo Garzia bombardier e Antonio Sanchiez guardiano della fortezza di San Domenego.

[Seguono le postille dei soci veneziani e la conferma del contratto, datata Venezia, 25 maggio 1538].